



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

■

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 39 del 16-12-2021

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.
-----------------	--

L'anno duemilaventuno, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore 20:30 nella sede del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato dal Presidente con apposito avviso comunicato ai signori consiglieri nel rispetto dell'art. 8 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

All'appello nominale chiamato dal Segretario comunale alle ore 20,50 risultano rispettivamente presenti/assenti i Signori:

FERRERI CARLO	P	DI LEONARDO FEDERICA	A
CARACCIA FLAVIA	P	FALCETTA BENEDETTO	P
GENCO ROSALINDA	P	TRUGLIO LORENZO	P
PELLICANE ROSARIO	P	CATALANO NICOLA	A
BIONDO NICOLO'	P	BIONDO GRAZIELLA	A
TERRANOVA MARIA	P	PERNICE ANTONIO	P

Risultano presenti n. **9** e assenti n. **3**

Si dà atto che i consiglieri Caraccia Flavia, Falcetta Benedetto, Truglio Lorenzo e Pernice Antonio partecipano alla seduta in modalità a distanza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e tenuto conto, altresì, delle modalità di svolgimento

delle sedute a distanza secondo criteri di trasparenza e tracciabilità, approvate con nota del Presidente di cui al prot. 5485 del 23.04.2020

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE, INTERRANTE LETIZIA

OGGETTO:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.
----------	--

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 4 del 31.03.2015 integrato con decreto sindacale n. 7 del 20.05.2016, con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 31.10.2017, con la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 25.02.2019, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.05.2020 e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 23.12.2020, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Testo unico, come modificato dall'art. 1, comma 722, della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di costituire GAL – Gruppi di azione locale -, chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i "Gruppi di azione locale" nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE, e dal 1° gennaio 2019 anche i "Gruppi di azione locale Leader", in attuazione dell'art. 42 del Regolamento (CE) n.1305/2013;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 6 *bis*, dell'art. 26 del Testo unico, introdotto con l'art. 1, comma 724, della Legge di bilancio 2019, i suddetti Gal, di cui all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P., sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20 dello stesso Testo Unico;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTE le schede di ricognizione approvate e pubblicate dal MEF il 07/11/2021;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella relazione tecnica di cui all'**allegato A** alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

DATO ATTO che dalla ricognizione effettuata non risulta necessario alienare o dismettere alcuna partecipata;

RITENUTO di prescindere dal parere dell'Organo di Revisione Contabile in quanto non devono adottarsi azioni che impattano sull'organizzazione di servizi pubblici (art. 239, c.1, lett. b) n. 3 del TUEL;

PROPONE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come risultante nella relazione tecnica di cui all'**allegato A** e dalle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Gino Li Causi

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE. ”, si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, li 09-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to MORREALE VINCENZO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, li 10-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

F.to MAURO GIROLAMA

In prosecuzione di seduta.

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 5° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare determinazione per alienazione*”.

Il Presidente invita il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, Arch. Morreale, ad illustrare la proposta.

L'arch. Morreale illustra la proposta spiegando che si tratta di un provvedimento volto ad effettuare la ricognizione periodica delle società partecipate dell'Ente. Precisa che il Comune, alla data del 31.12.2020, detiene la partecipazione nella SRR, obbligatoria per legge. Spiega che altra partecipazione detenuta dall'Ente riguarda l'ASMEL Consortile soc. cons. arl che fornisce servizi di committenza, necessari per l'espletamento delle gare telematiche in osservanza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Rammenta, altresì, che il Comune è legato alla Belice Ambiente i cui rapporti verranno a definirsi con l'adempimento di quanto stabilito nell'accordo transattivo raggiunto con la curatela. Conclude ricordando che il Comune partecipa al GAL Valle del Belice, evidenziando sul punto che alla luce della legge di bilancio 2019 la partecipazione ai Gal non rileva ai fini di tale provvedimento in quanto sono espressamente esclusi dalla ricognizione prevista dal D.Lgs. 175/2016.

Il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale nessuno chiede di partecipare e pertanto pone in votazione la superiore proposta.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 22 del regolamento, si registra il seguente risultato:

presenti: 9

votanti: 9

favorevoli: 9 (di cui Caraccia Flavia, Falcetta Benedetto, Truglio Lorenzo e Pernice Antonio collegati da remoto, esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa)

Il Presidente dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO all'unanimità”.

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 22 del regolamento, si registra il seguente risultato:

presenti: 9

votanti: 9

favorevoli: 9 (di cui Caraccia Flavia, Falcetta Benedetto, Truglio Lorenzo e Pernice Antonio collegati da remoto, esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa)

Il Presidente dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO all’unanimità l’immediata esecutività dell’atto”.

La seduta è sciolta alle ore 21,04

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to CARLO FERRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LETIZIA INTERRANTE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il 16-12-2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 31-12-2021 al num. 871

Santa Ninfa, li 16-12-2021

Il Responsabile della pubblicazione on line
f.to Di Blasi Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno **16-12-21** per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, li 16-12-2021

Il Segretario Comunale
F.to LETIZIA INTERRANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione dell'art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive modificazioni

è divenuta esecutiva il 16-12-2021

Santa Ninfa li, **16-12-2021**

Il Segretario Comunale
f.to LETIZIA INTERRANTE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Santa Ninfa, li 16.12.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Letizia Interrante